

## DICHIARAZIONI

---

### **Disciplina della soccida verde**

di Luigi Scappini

Molto spesso si sente parlare di **soccida verde**, una particolare tipologia di **contratto** che si realizza nel **mondo agricolo** e che si caratterizza sia per il fatto di **non** essere **ricompreso** e disciplinato nella **L. 203/1982**, sia per **non** trovare, a differenza di quanto accade per la soccida animale, un **riscontro nel codice civile**.

A differenza della soccida animale, però, quella **verde**, a mezzo dell'[articolo 1, comma 176, L. 244/2007](#) (la cd. Finanziaria 2008), ha trovato una propria **disciplina specifica** da un punto di vista **tributario** “forzando”, di fatto, i concetti di reddito agrario, in quanto, come vedremo, si riconosce una **tassazione su base catastale** a una prestazione di servizi che, al contrario, di norma, viene alternativamente **tassata forfettariamente** ai sensi dell'[articolo 56-bis, comma 3, Tuir](#) o in via **analitica su opzione**.

Sulla falsariga di quanto avviene nella **soccida animale** ove due soggetti (soccidante e soccidario) si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame, nella soccida verde **un soggetto**, che può anche non rivestire la figura di imprenditore agricolo come definito ai sensi dell'[articolo 2135 cod. civ.](#), stipula un **contratto** con un altro soggetto **affinché** quest'ultimo esegua un **ciclo produttivo o una parte** di esso in relazione a dei vegetali.

Il **committente** è il reale **proprietario delle piante**, con la conseguenza che il **soccidario** effettua una **coltivazione per c/terzi** non essendo egli proprietario dei vegetali. Se viene meno la disponibilità da parte del soccidario del fondo, non si è più in presenza di una soccida verde ma di una **prestazione di servizi vera e propria**.

Come anticipato, da un punto di vista **fiscale**, per effetto di quanto previsto dall'[articolo 33, comma 2-bis, Tuir](#) “*Sono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b*”.

Per effetto di quanto previsto, il **soccidario**, per poter dichiarare un **reddito agrario** deve svolgere l'attività rispettando i **requisiti** richiesti dall'[articolo 32 Tuir](#) e quindi, *in primis*, deve svolgere un **intero ciclo biologico** o una **fase necessaria** dello stesso. Se delimitare l'intero ciclo biologico di una pianta non crea particolari difficoltà, qualche perplessità potrebbe sorgere nella delimitazione delle **fasi essenziali**. Tuttavia, nella pratica, si suole suddividere il ciclo intero nei seguenti 3 steps:

- **da talea a piantina in vaso;**
- **da piantina a pianta verde;** e

- da pianta verde a pianta fiorita.

Il **secondo requisito** che deve obbligatoriamente essere rispettato, nel caso di coltivazione in serra, è dato dall'**estensione della coltivazione** che non può superare il **doppio della superficie su cui insiste**. In altri termini, il reddito agrario copre fino al secondo bancale, superato il quale la produzione eccedente diviene produttiva di un reddito di impresa determinato, a seconda del coltivatore, **forfettariamente** ([articolo 56-bis, comma 1, Tuir](#)) o **analiticamente**.

Da un punto di vista **Iva**, il **soccidario** non effettua la cessione di alcuna pianta, ma si limita ad eseguire delle **prestazioni di servizi** nei confronti di un soggetto terzo.

Per quanto riguarda l'**aliquota Iva** applicabile, ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 16, comma 3, D.P.R. 633/1972](#), alla prestazione di servizi si applica la **stessa** aliquota che sarebbe applicabile in caso di **cessione** dei **beni** prodotti e, quindi, il 10%.

In sede di calcolo dell'Iva a debito, il committente potrà applicare la disciplina di cui all'[articolo 34-bis D.P.R. 633/1972](#) la quale prevede che "*l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.*"

Ai sensi del successivo **comma 2**, è data facoltà di **optare** per la detrazione Iva secondo le **regole ordinarie**.

Il **committente**, nel caso in cui sia un **commerciano**, dichiarerà sempre un **reddito di impresa** per la cessione della piante coltivate dal terzo; al contrario, se è un **imprenditore agricolo**, potrà far rientrare la cessione dei vegetali oggetto della soccida verde nel **reddito agrario**, a **condizione** che lo stesso **esegua** almeno un'ulteriore **fase** necessaria del **ciclo biologico**.

Master di specializzazione

**CORSO PRATICO - OPERATIVO PER LA GESTIONE  
DELLE AZIENDE AGRICOLE**

Scopri le sedi in programmazione >